

(A.U.F.)



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
http://www.cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net

SETTORE 4: SERVIZI DEMOGRAFICI - URP FRONT OFFICE DEL CITTADINO - GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI - SOCIETÀ PARTECIPATE - TRIBUTI - CONTRATTI - GESTIONE RISORSE UMANE



BANDIERA BLU FEE

Gestione Risorse Umane

Cattolica, 26 ottobre 2015

Al Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Farinelli

Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale.

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- L'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 482/68 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie abrogata dalla legge 68/99) ;*

- L'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, che conferma, in capo agli stessi organi di vertice delle amministrazioni locali, la competenza in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

- L'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in forza del quale: *"Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale".*

- L'art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 che alle disposizioni sopra citate aggiunge: *"Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";*

Considerato che:

- l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura comunale, risultano tali da non rilevare situazioni di soprannumero di personale;

- con delibera della Giunta Comunale n. 171 del 18 dicembre 2013 è stato adottato il Piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il triennio 2014/2016 (art. 48, c. 1 D.Lgs. n. 198/2006);

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in

particolare:

a) Art. 1 comma 557 – 557 quater della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal DL 90/2014;

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Evidenziato per quanto attiene il succitato comma 557 quater, che con deliberazione n.25/2014 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - è stato chiarito che, a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

Preso atto della recente, rilevante pronuncia della Corte dei Conti n. 27 del 14.09.2015 – sezione delle autonomie – in forza della quale il comma 557, lett. a) della succitata legge n. 296/2006 (riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto il complesso delle spese correnti) deve considerarsi immediatamente cogente alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e ritenuto, in attesa di conoscere le modalità di comparazione temporale del rapporto in oggetto, dover valutare, in via cautelativa, sia l'ipotesi di comparazione rispetto alla media del triennio 2011-2013 (ipotesi privilegiata in quanto omogenea al periodo di comparazione della spesa di personale) sia il rapporto per l'anno 2014 e 2015;

b) Art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014:

“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale



di ruolo cessato nell'anno precedente (...). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.

c) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

Trattasi della legge di stabilità 2015 che ha introdotto importanti modifiche in materia di personale in relazione al riordino delle funzioni delle provincie e delle città metropolitane conseguentemente alla necessità di ricollocarne il personale soprannumerario. Detta legge introduce, in particolare, l'obbligo di destinare i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016 (riferiti alle cessazioni 2014-2015) nelle percentuali stabilite dalle norme, per nuove assunzioni a favore dell'immissione in ruolo dei vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie e dell'assorbimento di personale in esubero delle Province e delle Città metropolitane coinvolti nei processi di mobilità (art. 1 commi 424 e 425);

Richiamata, in merito, la Circolare congiunta Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015 del 29.1.2015, che nel disciplinare i commi 424 e 425, all'ultimo periodo riporta: *“Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontarie avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”;*

Considerate le recenti deliberazioni della Corte dei Conti n. 26 del 20.07.2015 e n. 28 del 14.09.2015 - sezione delle autonomie - che in merito alla corretta interpretazione del citato comma 424 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, integrando il quadro interpretativo già fornito dalla Circolare n.1/2015, consentono agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalle disposizioni dell'art. 1, comma 424 della citata legge n. 190/2014 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica mante, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dal medesimo comma 424, finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

Evidenziato che la facoltà di cui alle citate pronunce della Corte dei Conti sono condizionate, oltre che al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 3 del d.l. n. 90/2014 (programmazione finanziaria, contabile e del fabbisogno di personale).>>;

Richiamata, a riscontro a detti obblighi, la delibera di Giunta n. 206 del 17 dicembre 2014 successivamente modificata con atto di Giunta Comunale n. 108 del 12 agosto 2015, con la quale, all'atto del relativo piano programmatico del personale dipendente, i “resti” relativi al triennio 2011/2013 sono stati computati secondo le prescrizioni dell'art.3 comma 3 del D.L.90/2014 (analitica dimostrazione delle cessazioni e determinazione delle facoltà ad assumere nei limiti delle quote stabilite in percentuale dal medesimo art. 3, comma 1) ma non declinati in una programmazione di assunzioni stante anche la deliberazione della Corte dei Conti 27/2014 sez.autonomie del 3 novembre 2014 che ne vietava, all'epoca della citata delibera di Giunta - dicembre 2014- il loro riutilizzo;

Ritenuto, in attesa di un pronunciamento unitario in merito, dover aderire, in via prudenziale, a suddetta ultima pronuncia della Corte dei Conti escludendo, pertanto, dalle limitazioni di capacità assunzionali dell'Ente i soli casi di :

- assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce quanto segue:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Visto l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. n. 89/2014 il quale stabilisce quanto segue:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Si da' atto, con riferimento al succitato, complesso quadro normativo, ai fini dell'adozione della variazione di bilancio proposta:

- che il Comune di Cattolica come dimostrato dai prospetti allegati al parere dell'organo di revisione al Bilancio 2015 nonché dai questionari ordinariamente trasmessi alla sezione regionale della Corte dei Conti, ha rispettato i limiti di tendenziale riduzione della spesa di personale previsto dall'art. 1, c. 557 della legge 296/2006 e s.m.i.;
- che per il Comune di Cattolica si rileva una riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti di cui al medesimo comma 557 lettera a) così indicata :
 - 1) triennio 2011-2013 = 28,55 % (secondo l'ipotesi di lettura privilegiata);
 - 2) per l'esercizio 2014 = 27,28 %
 - 3) per il 2015 il suddetto rapporto calcolato sui dati assestati alla data attuale (al netto Fpy) è pari a 24,49 %;
- che la spesa di personale, calcolata ai sensi del medesimo art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2015, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, definito come parametro fisso ed immutabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa dalla citata deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti - sezione autonomie, come dimostrato dall'allegato A);
- che per quanto riguarda i vincoli relativi alle assunzioni a tempo determinato, e' pienamente rispettato il parametro di cui sopra, come dimostrato dall'allegato B);
- che questa Amministrazione Comunale ha pienamente assolto, per l'anno 2014, gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3 della L. n. 68/99.

Il Responsabile del Personale
Dott.ssa Claudia Rufè

COMUNE DI CATTOLICA
 Provincia di Rimini
 Settore: Organizzazione Personale

AII. 1 - TABELLA A)

Determinazione limite di cui all'art. 1 c. 557 quater - L. 296/2006 così come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014

Voce Economica	Cap.	SPESE DI PERSONALE	2013		2014		2015		2016		2017	
			Consuntivo al 31.12.2013	Consuntivo al 31.12.2013	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	2014 Consuntivo al 31.12.2014	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Attesa 2015	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsione 2016	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsione 2017
1.01.20		Rettirazioni ferie e in tempo indeterminato e dimissionato	8.295.418,27	8.294.001,97	8.294.946,17	5.990.139,21	8.294.946,17	6.265.862,04	8.294.946,17	5.945.791,23	8.294.946,17	5.918.804,00
		Spese CO.CO.CO. e altre forme di rapporto lav. flessibile o con convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Personale in congedo (art. 12 e 14 del CCM. 32.01.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 (Stat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 110 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 (incarichi dir. a tempo det.)	58.664,00	0,00	45.776,00	0,00	45.776,00	21.511,00	45.776,00	0,00	45.776,00	0,00
		Spese sostenute per il p.le previsto dall'art. 110 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 ()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese per il p.le con contratto di formazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese per il p.le utilizzato, senza restituzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture o organismi istituzionali, denunciati periodicamente comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni dei comuni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.21		Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	1.758.822,88	1.659.965,44	1.726.337,40	1.536.704,82	1.726.337,40	1.645.015,93	1.726.337,40	1.674.264,74	1.726.337,40	1.564.506,24
	1901.000	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle porze di P.L. Ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziata con proventi da sanzioni del cod. della strada	26.100,00	25.175,00	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00	27.835,67	26.000,00
1.07.21		IRAP	377.938,53	360.271,01	372.049,36	327.675,35	372.049,36	376.923,31	372.049,36	358.118,33	372.049,36	358.118,33
	236.000 -70.005 270.005	Oneri per nucleo familiare, buoni pasto ed aquo indennizzo	82.000,00	78.700,00	67.566,87	83.846,49	67.566,87	75.183,41	67.566,87	75.183,41	67.566,87	75.183,41
		Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il p.le in posizione di comando.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre spese:										
		Compensi GC 6/2008	12.078,43	12.500,00	12.218,95	48.454,73	12.218,95	0,00	12.218,95	0,00	12.218,95	0,00
		TOTALE	8.695.688,11	8.430.014,42	8.613.020,60	8.253.968,43	8.450.496,59	8.073.345,71	8.042.810,31			

Voce Economica	Cap.	VOCI IN DEDUZIONE	2013		2014		2015		2016		2017	
			Consuntivo al 31.12.2013	Consuntivo al 31.12.2013	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	2014 Consuntivo al 31.12.2014	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Attesa 2015	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsione 2016	MEDIA TRIENNALE 2011/2011/2013	COMPETENZA Previsione 2017
		Spese di p.le totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese per il lac. Stecord, E altri oneri di p.le direttamente correlati all'attività elettorale con rimborso del Ministero dell'Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.005 - 270.005		Spese per form e missioni	6.997,00	11.415,95	8.469,98	8.600,20	8.469,98	11.500,00	8.469,98	11.500,00	8.469,98	11.500,00
		Rimborso per il p.le trasferito dalla Regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondenti alla assegnata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49	1.330.226,49
		Spese per il p.le appartenente alle Categorie protette	489.301,78	426.163,47	488.255,88	410.928,83	488.255,88	429.536,41	488.255,88	429.536,41	488.255,88	429.536,41
E. 705.000		P.le comandato	196.736,30	45.384,04	148.290,88	20.837,12	148.290,88	42.362,37	146.290,88	42.362,37	146.290,88	42.362,37
		Spese per il p.le stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lav. flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al cod. della strada (art. 208)	0,00	67.000,00	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00	22.333,33	67.000,00
1.000.009		Incentivi progettazione	4.883,00	31.901,52	13.862,51	0,00	13.862,51	15.000,00	13.862,51	15.000,00	13.862,51	15.000,00
200.005		Incentivi ICI	26.911,50	5.742,29	19.855,10	0,00	19.855,10	2.256,00	19.855,10	2.256,00	19.855,10	2.256,00
1.001		Diritti di rogito	5.373,61	4.530,73	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00	5.092,65	0,00
		Spese per l'assunzione di p.le ex dip. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (L. 30.07.2010 n. 132 art. 9, c. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Maggiori spese autorizzate entro il 31.05.2010 ai sensi dell'art. 3 comma 120 della L. 244/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo pluriennale vincolato										
		TOTALE	2.980.442,68	1.922.274,49	1.837.582,64	1.946.550,62	1.897.881,27	1.897.881,27	1.897.881,27	1.897.881,27	1.897.881,27	1.897.881,27
		DIFFERENZA				5.175.427,08	6.501.945,77	6.181.464,44			6.144.528,77	
		ALTRE VOCI										
		FONDO PRODUTTIVITA' 2013 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			198.530,18		-168.530,16					
			5.544.645,43	6.507.728,83	6.371.958,14	6.305.415,89	6.181.464,44	6.144.528,77				

Allegato "B"

Verifica limite assunzioni tempo determinato – Esercizio 2015

Capitolo	Retribuzioni	Oneri Riflessi	IRAP	
1.006	31.180,54			
1.007		9.460,18		
150.001			2.650,35	
200.006	0,00			
1600.005	94.039,88			
1600.006		28.531,70		
1740.002			7.993,39	
2000.005	112.130,69			
2000.006		30.774,07		
2600.005	2.257,00			
2600.006		684,77		
3000.005	18.000,00			
3500.005	41.110,00			
3500.006		12.472,77		
3570.002			3.494,35	
4600.005	126.360,16			
4600.006		38.337,67		
4900.005	11.582,00			
4900.006		3.513,98		
4970.001			984,47	
4900.005	31.116,00			
5650.005	139.166,46			
5650.006		42.223,10		
TOTALE	606.942,73	165.998,25	15.122,56	788.063,54
LIMITI 2009	610.841,01	185.328,16	14.284,09	810.454,26
Disponibilità residua				22.390,72

Cattolica, 26 ottobre 2015